Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 29 aprile 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare. Pag. 2655

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 marzo 1968, n. **478**.
Ordinamento della professione di mediatore marittimo. Pag. 2655

LEGGE 28 marzo 1968, n. **479**.
Provvidenze a favore della pesca marittima . Pag. 2658

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968.
Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze . . . . Pag. 2661

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 1968.
Sostituzione di un membro della commissione consultiva interministeriale per la programmazione economica. Pag. 2662

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1968.
Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo . . Pag. 2662

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1968.
Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Abbadia S. Salvatore. Pag. 2662

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1968.
Revoca, d'ufficio, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica sita in Torino, appartenente alla ditta « Courtois » . . . Pag. 2663

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1968.
Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali . . . . Pag. 2663

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1968.
Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa del popolo di Omate », con sede nel comune di Agrate Brianza . . . . Pag. 2663

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1968.
Norme di attuazione della legge 13 luglio 1967, n. 584, per il riconoscimento al donatore di sangue del diritto ad una giornata di riposo e alla corresponsione della retribuzione. Pag. 2663

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1968.
Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Mede », con sede in Mede . . . . Pag. 2664

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Concessione di diplomi di terzo grado al merito della redenzione sociale Pag. 2665

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 2665

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . . . Pag. 2665

Autorizzazione al comune di Cassaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 2665

Autorizzazione al comune di Francofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 2665

Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 2665

Autorizzazione al comune di Rosolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 2666

Autorizzazione al comune di Sant'Agata li Battiati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 2666

Autorizzazione al comune di Zafferana Etnea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 2666

Autorizzazione al comune di Atzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2666

Autorizzazione al comune di Barisardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 2666

Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2666

Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2666

Autorizzazione al comune di Calderara di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 2666

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2666

Autorizzazione al comune di Carceri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 2666

Autorizzazione al comune di Cervia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2666

Autorizzazione al comune di Elini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2666

Autorizzazione al comune di Fermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2666

Autorizzazione al comune di Gavoi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2666

Autorizzazione al comune di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2667

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2667

Autorizzazione al comune di Sannicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2667

Autorizzazione al comune di Solarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2667

Autorizzazione al comune di Soleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2667

Autorizzazione al comune di Squinzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 2667

Autorizzazione al comune di Torre Orsaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2667

Riconoscimento degli artifici pirotecnici denominati « puntine esplodenti per sigarette », « cotone per portacenere » e « fiammifero esplodente » . . Pag. 2667

Riconoscimento dell'artificio pirotecnico denominato « fischio sibilante » . . . . Pag. 2667

Esito di ricorso . . . . Pag. 2667

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma . . Pag. 2667

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di abilitazione all'esercizio professionale . . Pag. 2667

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale . . . . . . Pag. 2668

Esito di ricorsi . . . . Pag. 2668

Ministero dei lavori pubblici: Conferma del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza . . . Pag. 2668

Ministero della difesa: Rettifica a precedente decreto di concessione di decorazione al valor militare Pag. 2668

Ministero della marina mercantile: Approvazione delle convenzioni aggiuntive stipulate tra i Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e le società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino » e « Adriatica » . . . . Pag. 2668

Ministero del tesoro:

Esito di ricorsi . . . . Pag. 2668

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico . . . . Pag. 2669

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2669

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1968 . . . . Pag. 2670

Banca d'Italia: Situazione al 31 marzo 1968 . . Pag. 2671

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montecastrilli (Terni) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma . . . . Pag. 2672

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montemaggiore al Metauro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montemaggiore al Metauro (Pesaro) da parte della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Montemaggiore al Metauro . . . . Pag. 2672

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno » (emissioni 1963 e 1964); 5,50 % Serie ordinaria ventennale; 6 % Serie speciale « Export » (1° luglio 1967-1° luglio 1972); 6 % Serie speciale novennale; 6 % Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno » (emissioni 1964, 3ª, 4ª e 5ª) Pag. 2672

Prefettura di Trieste: Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . Pag. 2673

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Aumento da due a cinque dei posti del concorso, per titoli e per esami, a referendario del Consiglio di Stato . . . . . Pag. 2673

Ministero di grazia e giustizia:

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a ventitre posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo - carriera direttiva - dell'amministrazione penitenziaria . . . . . . Pag. 2673

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria - carriera di concetto - dell'amministrazione penitenziaria . . . . Pag. 2674

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a settantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario . . Pag. 2674

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per esami e titoli e concorso per titoli a posti di ispettore scolastico. Pag. 2674

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ente nazionale per la cellulosa e per la carta: Concorso per titoli ed esami ad un posto di ingegnere presso i laboratori di cartotecnica speciale di Locate Triulzi (Milano) dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C) . . . . Pag. 2680

Ministero della difesa: Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del tesoro spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste. (Circolare 26 marzo 1968) Pag. 2681

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei candidati del concorso per esami a centoquaranta posti di vice geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . Pag. 2682

Ufficio medico provinciale di Parma: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma . . . Pag. 2682

Ufficio medico provinciale di Pavia: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia . . Pag. 2682

Ufficio medico provinciale di Viterbo: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo. Pag. 2683

Ufficio medico provinciale di Padova: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova . . . Pag. 2683

Ufficio veterinario provinciale di Latina: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Latina. Pag. 2683

Ufficio veterinario provinciale di Foggia: Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia . . . . Pag. 2684

Ufficio veterinario provinciale di Frosinone: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone. Pag. 2684

REGIONI

Regione siciliana:

LEGGE 2 aprile 1968, n. **7**.

Proroga del termine di cui alla legge 30 dicembre 1967, n. 56, concernente: « Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1968 ». Pag. 2684

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 108 DEL 29 APRILE 1968:

Supplemento n. 1.

LEGGE 2 aprile 1968, n. **480**.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58.

Supplemento n. 2.

LEGGE 2 aprile 1968, n. **481**.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1958-59.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 1° marzo 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1968
registro n. 9, foglio n. 381

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

OLIVO Feliciano, nato l'11 febbraio 1914 a Pasian di Prato (Udine), ex c.n. CCXL Battaglione cc.nn. — Durante lungo ed aspro combattimento era di costante esempio ai compagni per personale valore e sommo sprezzo del pericolo, portando il suo contributo all'esito vittorioso dell'azione. — Massiccio Denghel di Culqualber (Amara), 5-6 settembre 1941.

SOLARI Silvio, nato il 14 febbraio 1918 a Follo (La Spezia), soldato 21° Reggimento artiglieria - Div. « Trieste ». — Radiotelegrafista di batteria sotto intenso fuoco nemico che aveva interrotto il collegamento telefonico tra l'osservatorio e la linea dei pezzi, di propria iniziativa, incurante del grave pericolo cui volontariamente si esponeva, usciva allo scoperto e riattivava la linea telefonica, pur non rientrando tale compito nelle sue normali attribuzioni. — Ualeb (A.S.), 31 maggio 1942.

(3881)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 marzo 1968, n. **478**.

Ordinamento della professione di mediatore marittimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi.

Art. 2.

Gli amministratori o titolari delle imprese, che hanno come oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all'articolo precedente, devono essere iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi.

Art. 3.

L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all'articolo 1.

TITOLO II

RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI
E CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

Art. 4.

Presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile, è istituito un ruolo dei mediatori marittimi.

Nel caso di ruoli interprovinciali, con lo stesso decreto è indicata la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale deve istituirsi il ruolo.

Art. 5.

Il ruolo è diviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale; in quest'ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici.

Art. 6.

Gli uffici pubblici riservati ai mediatori marittimi iscritti nella sezione speciale comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di cui all'articolo 1 e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi.

Art. 7.

Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono:

a) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

b) essere di buona condotta;

c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ruolo intendono essere iscritti;

d) avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;

e) avere superato l'apposito esame di cui all'articolo 9;

f) avere effettuato il deposito cauzionale previsto dall'articolo 23.

Art. 8.

Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) di cui allo articolo precedente, devono:

1) essere cittadini italiani o degli altri paesi membri della Comunità economica europea;

2) avere superato l'esame previsto dall'articolo 10 ed avere effettuato il deposito cauzionale di cui allo articolo 23.

Art. 9.

L'esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi è orale e prevalentemente pratico.

Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.

Gli esami hanno luogo presso ognuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali è istituito il ruolo.

Le commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive giunte camerali e sono composte:

a) da un magistrato di Corte di appello che la presiede;

b) da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;

c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i tre proposti dalla commissione consultiva di cui all'articolo 13;

d) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) da un rappresentante del compartimento marittimo.

Art. 10.

Le prove di esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi sono scritte e orali. Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.

Gli esami hanno luogo presso ognuna delle camere di commercio presso le quali dovrà istituirsi il ruolo.

Le commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive giunte camerali e sono composte:

a) da un magistrato di Corte di appello che la presiede;

b) da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale, ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;

c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i cinque proposti dalla commissione consultiva, di cui all'articolo 13;

d) da un rappresentante del compartimento marittimo;

e) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) da un rappresentante dell'armamento designato dal Ministero della marina mercantile.

Art. 11.

La giunta camerale esercita la sorveglianza sugli esami per la professione di mediatore marittimo.

Art. 12.

L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo. La iscrizione nel ruolo è a titolo personale; lo iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto nella stessa sezione.

L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi è soggetta alla tassa di concessione governativa di cui al n. 206 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, da liquidarsi sulla cauzione da essi prestata a norma del successivo articolo 23.

TITOLO III
FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI RUOLI E COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 13.

I ruoli dei mediatori marittimi sono formati e conservati presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali sono istituiti.

Presso ognuna di dette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è anche istituita una commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli medesimi.

Art. 14.

La commissione consultiva è composta:

a) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che la presiede;

b) da un rappresentante del compartimento marittimo;

c) da un rappresentante dei mediatori marittimi;

d) da un rappresentante dell'armamento, designato dal Ministero della marina mercantile;

e) da un rappresentante dell'ente o consorzio portuale, ove esiste.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario della carriera direttiva della camera stessa.

Art. 15.

La commissione consultiva:

a) esprime il proprio parere sulla iscrizione e cancellazione dai ruoli;

b) esprime il proprio parere sui giudizi disciplinari istituiti nei confronti dei mediatori per inosservanza dei doveri professionali;

c) esprime il proprio parere su ogni altra questione relativa ai ruoli, a richiesta delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) propone i mediatori marittimi da comprendersi nelle commissioni di esame;

e) vigila perchè, in caso di cancellazione di un mediatore dal ruolo, i libri e i documenti, relativi ai contratti stipulati suo tramite negli ultimi dieci anni, siano depositati nella camera di commercio, a meno che la stessa commissione accerti che l'attività del mediatore cancellato viene continuata da altro mediatore iscritto, il quale abbia accettato di prenderli in custodia;

f) interpone i propri buoni uffici, a richiesta di uno degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra mediatori marittimi, ovvero tra questi e i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale.

Se i mediatori siano iscritti in ruoli di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura diverse, la conciliazione è promossa dalla commissione consultiva, che ne sia stata per prima richiesta.

TITOLO IV

CANCELLAZIONE DAL RUOLO E NORME DISCIPLINARI

Art. 16.

La cancellazione dal ruolo è pronunciata dalla giunta camerale, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 13:

a) nei casi di incompatibilità;

b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 7 e al n. 1) dello articolo 8;

c) quando la cauzione venga a mancare o sia diminuita o sottoposta ad atti esecutivi ed il mediatore non l'abbia reintegrata nel termine di 30 giorni;

d) quando l'iscritto rinuncia all'iscrizione.

Nei casi di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) la cancellazione non può essere pronunciata, se non dopo che l'interessato sia stato sentito.

Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo, eccetto che nel caso di cui alla precedente lettera *c*). Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

Sino a quando la cauzione non sia stata reintegrata, il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio della professione.

Il mediatore che sia stato cancellato dal ruolo è nuovamente iscritto, purchè provi che è venuta a cessare la causa che ne aveva determinata la cancellazione.

Art. 17.

Il mediatore marittimo che abbia subìto una condanna per qualsiasi delitto non colposo o che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

La giunta della camera di commercio nel cui ruolo l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio, oppure su richiesta della commissione consultiva di cui all'articolo 13 o di qualsiasi interessato.

Il mediatore marittimo che abbia subìto un procedimento penale per qualsiasi delitto non colposo è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso.

In ogni caso, non può essere inflitta alcuna sanzione disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti alla giunta, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per essere sentito nelle sue discolpe.

La giunta camerale, prima di emettere la sua pronuncia, deve chiedere il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 13.

Art. 18.

Le sanzioni disciplinari sono:

a) l'ammonimento, che consiste nel richiamare il colpevole per la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;

b) la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;

c) la sospensione dall'esercizio della professione;

d) la radiazione dal ruolo.

Art. 19.

La sospensione, di cui all'articolo 18, lettera *c*), può essere pronunciata per mancanze gravi e per una durata non superiore a 12 mesi.

La sospensione è inoltre obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

1) sopravvenuta mancanza o riduzione della cauzione;

2) emissione di un mandato od ordine di cattura;

3) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

4) ricovero in un manicomio giudiziario, fuori dei casi previsti dal successivo articolo 20, comma secondo, n. 2;

5) ricovero in una casa di cura o di custodia;

6) applicazione di una delle tre misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1), 2), 3) del codice penale;

7) applicazione provvisoria di una pena accessoria a norma dell'articolo 140 del codice penale.

In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un mediatore marittimo, la giunta della camera di commercio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento.

La sospensione obbligatoria o cautelare non è soggetta al limite di durata stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 20.

La radiazione, di cui all'articolo 18, lettera *d*), può essere pronunciata solamente a carico di chi, con la propria condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria.

La radiazione è obbligatoria nei seguenti casi:

1) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;

2) ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo somma, del codice penale;

3) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

4) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 21.

I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutte le camere di commercio della Repubblica.

Art. 22.

I provvedimenti relativi alla iscrizione, reiscrizione e cancellazione dai ruoli, nonchè quelli relativi alle sanzioni disciplinari previste nell'articolo 18, devono essere notificati entro 15 giorni all'interessato.

Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione all'interessato.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Titolo V

CAUZIONI
LIBRI E CORRISPONDENZA DEL MEDIATORE

Art. 23.

Per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo la cauzione è di lire 500.000.

Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo la cauzione è di lire 1.000.000.

La cauzione deve essere prestata in titoli di Stato ovvero mediante fideiussione bancaria, secondo le prescrizioni del regolamento.

La cauzione è vincolata con diritto di prelazione allo adempimento delle abbligazioni assunte dal mediatore nell'esercizio della professione.

Art. 24.

I mediatori marittimi devono tenere, oltre i libri stabiliti dal codice civile, quelli previsti dal regolamento.

A richiesta della parte che anticipi tutte le spese necessarie, il mediatore marittimo deve depositare presso un pubblico notaio gli originali delle lettere o dei telegrammi o telemessaggi di autorizzazione, onde il notaio possa rilasciare copie autentiche alle parti.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si riferiscono ai contratti di vendita o di costruzione di navi.

I mediatori marittimi devono conservare per 10 anni i libri e la corrispondenza relativa ai contratti stipulati con il loro intervento.

Titolo VI

DISPOSIZIONE PENALE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

L'esercizio professionale della mediazione marittima senza aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo prescritta dall'articolo 1, quando non costituisca più grave reato, è punito a norma dell'articolo 665 del codice penale.

Art. 26.

Tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano iscritti nel ruolo ordinario di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253, sono iscritti di diritto al ruolo di nuova istituzione, sezione ordinaria; quelli iscritti nel ruolo di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sono iscritti di diritto nella sezione speciale, purchè costituiscano la cauzione di cui all'articolo 23 e presentino domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro tale termine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la marina mercantile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

Moro — Andreotti — Natali — Reale — Preti

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

LEGGE 28 marzo 1968, n. **479**.

Provvidenze a favore della pesca marittima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Titolo I

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 1.

E' autorizzato, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, lo stanziamento di lire 230.000.000 per l'anno finanziario 1967 e di lire 260.000.000 per l'anno finanziario 1968, allo scopo di provvedere alla concessione di contributi nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata, per la esecuzione delle opere e per l'acquisto delle attrezzature di cui al seguente articolo 2, da parte di imprese singole o associate esercitanti direttamente l'industria della pesca o

il commercio dei prodotti ittici. Alle cooperative e loro consorzi è accordata la preferenza nell'esame delle domande di concessione dei contributi.

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici.

Art. 2.

I contributi possono essere concessi per le seguenti opere ed acquisti:

a) nuove costruzioni di navi da pesca complete;

b) nuove costruzioni di soli scafi;

c) ampliamento, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca già esistenti;

d) sostituzione di apparati motori su scafi da pesca già in esercizio;

e) acquisto ed installazione di apparecchi radio ricetrasmittenti, radar, ecometri, ittioscopi, verricelli ed attrezzi speciali per il salpamento di reti da circuizione e dei parangali ed altri strumenti od apparecchi di bordo per la condotta della navigazione e delle operazioni di pesca;

f) costruzione, ampliamento, acquisto di opere e di attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca, a terra ed a bordo delle navi;

g) acquisto di mezzi frigoriferi o refrigerati (con esclusione dei normali mezzi di trasporto) per il trasporto dei prodotti della pesca;

h) provvista di nuove reti, cavi, calamenti, ed in genere di materiali mobili per la pesca non specificati ai punti precedenti, per una sola volta nel periodo di validità della presente legge;

i) costruzione, ampliamento, acquisto di magazzini e impianti da parte di cooperative e loro consorzi;

l) impianto, e acquisto delle relative attrezzature, di spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore di prodotti ittici delle cooperative di pescatori.

Art. 3.

La concessione dei contributi è disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere di un apposito comitato, composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile che lo presiede, dal direttore generale della pesca marittima, da un funzionario del Ministero predetto, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da tre esperti particolarmente competenti nelle questioni della pesca marittima, nominati dal Ministro per la marina mercantile, e da tre rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative, nominati dal Ministro per la marina mercantile, su terne designate dalle associazioni stesse.

In caso di assenza od impedimento del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, il comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima.

Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un funzionario della direzione generale della pesca marittima, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di II classe.

Art. 4.

Le domande di contributo di cui all'articolo 1 della presente legge devono essere dirette al Ministero della marina mercantile, tramite le competenti capitanerie di porto, in triplice esemplare di cui uno in carta bollata. Tali domande dovranno essere corredate:

per l'acquisto di attrezzature da pesca, da preventivi di spesa rilasciati dalle ditte fornitrici, debitamente vistati per la congruità dei prezzi dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dalle competenti capitanerie di porto;

per la costruzione di opere, da progetti e disegni debitamente vistati per la congruità dei prezzi dal competente ufficio del genio civile per le opere marittime. Le opere e gli acquisti per i quali è stato chiesto il contributo devono essere effettuati posteriormente alla data di presentazione della domanda. Essi devono essere utilizzati — a pena di decadenza dal contributo — per gli scopi indicati nella domanda e non possono essere alienati o distolti dalla loro destinazione prima che sia decorso il termine di anni quattro dal compimento delle opere o dalla data degli acquisti, senza preventivo benestare del Ministero della marina mercantile.

In caso di decadenza dal contributo, devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti, maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

TITOLO II

CREDITO PESCHERECCIO

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato:

« E' istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca, singoli o associati, con preferenza per quelli esercenti la pesca costiera, nonchè a favore di industrie intese al potenziamento delle attività pescherecce e di quelle connesse al processo di distribuzione del pescato ».

Le lettere *a*) e *c*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, sono così modificate:

« *a*) costruzione, in cantieri nazionali, di navi per la pesca e per il trasporto di pescato destinate alla sostituzione di unità esistenti di scarso rendimento, per vetustà o per altre cause, che dovranno essere demolite. Il Ministro per la marina mercantile potrà, con proprio motivato decreto, concedere deroga all'obbligo di demolizione nei casi in cui questa non risulti necessaria od opportuna »;

« *c*) acquisto ed installazione, oppure sostituzione di motori su navi destinate alla pesca o al trasporto del pescato, al fine di aumentarne la efficienza ed il rendimento ».

Art. 6.

Gli stanziamenti rispettivamente disposti, per gli anni finanziari 1966, 1967 e 1968, dall'articolo 72 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, possono essere impiegati, per la parte non utilizzata al 31 dicembre di ciascuno dei detti esercizi, per gli scopi e con le modalità di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il termine del 30 giugno 1970, previsto nel terzo comma dell'articolo 2 e nell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è prorogato al 31 dicembre 1983.

Art. 8.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il tesoro e per il bilancio, saranno determinate le quote percentuali del fondo da destinarsi a finanziamenti, rispettivamente, del settore della pesca di altura e costiera e del settore della pesca oceanica. Eventuali modifiche alle quote percentuali di cui al presente comma potranno essere disposte con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il tesoro e per il bilancio.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno parimenti determinate le quote del fondo da concedere in anticipazioni ai singoli istituti di credito per l'anno finanziario 1968. Per gli anni successivi la ripartizione sarà effettuata entro il 30 novembre precedente l'anno finanziario.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, le porzioni di quota concesse in anticipazione ai singoli istituti di credito che al 30 novembre di ogni anno risultassero comunque non utilizzate, potranno essere devolute, in tutto o in parte, ad incremento delle quote già assegnate ad altri istituti da parte dei quali se ne preveda la utilizzazione.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministro per la marina mercantile ed il Ministro per il tesoro stipuleranno con gli istituti di credito. Le convenzioni sono soggette alle imposte fisse di registro.

L'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è abrogato.

Art. 9.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le convenzioni stipulate con gli istituti di credito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, saranno rivedute al fine di adeguarle alle modifiche apportate dalla presente legge.

Art. 10.

L'importo massimo dei mutui stabilito in lire 10 milioni dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è elevato a lire 50 milioni.

Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato:

« L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto:

1) entro il termine massimo di 10 anni, per i mutui di ammontare non superiore a lire 10 milioni;

2) entro il termine massimo di 12 anni, per i mutui di ammontare superiore a lire 10 milioni.

Per i finanziamenti destinati agli scopi indicati alle lettere *e*) ed *f*) del precedente articolo 1 l'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto nel termine massimo di 15 anni ».

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato:

« Le quote di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della percentuale ad essi spettante in base alle convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo fino al 31 dicembre 1983. Da tale data i rimborsi predetti saranno effettuati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Gli istituti di credito, nel caso di inadempienza da parte dei mutuatari, potranno sospendere il versamento delle rate di ammortamento, all'atto della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo ».

Art. 13.

Le opere e gli acquisti finanziati a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, non potranno fruire di altre agevolazioni creditizie concesse dallo Stato o da altri enti pubblici a norma di leggi o regolamenti speciali, anche di carattere regionale.

Art. 14.

L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato:

« Il credito derivante dai finanziamenti di cui alla presente legge è garantito da ipoteca sui natanti e da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinate ai natanti stessi, ovvero, quando si tratti di finanziamenti destinati agli scopi di cui alle lettere *e*), *f*) ed *h*) del precedente articolo 1, da ipoteca e privilegio sugli immobili, macchinari, impianti a terra ed automezzi.

Per le operazioni di credito di cui alla presente legge gli istituti di credito non potranno chiedere garanzie oltre quelle previste nel precedente comma.

I natanti dati in garanzia dovranno essere assicurati contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui i natanti stessi sono autorizzati a navigare dalle competenti autorità marittime. Gli altri beni dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale. Le relative polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dell'istituto finanziatore ».

Art. 15.

L'articolo 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato:

« I mutui previsti dalla presente legge sono deliberati dal comitato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, il quale sarà all'uopo integrato con due membri effettivi della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti del comitato, al personale dell'ufficio di segreteria ed agli esperti in rapporto ai lavori effettuati.

Le spese per il funzionamento del comitato e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite annualmente dal Ministro per il tesoro.

I relativi importi saranno versati ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata e correlativamente verranno iscritti, con decreti del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

TITOLO III

INTERVENTI ASSISTENZIALI

Art. 16.

Il contributo annuo a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1960, n. 1518, è elevato, per l'anno finanziario 1967, a lire 120.000.000 e, dallo anno finanziario 1968, a lire 190.000.000.

TITOLO IV

RICERCA TECNOLOGICA E VIGILANZA SULLA PESCA D'ALTURA

Art. 17.

E' autorizzata a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1968, la spesa di lire 100.000.000 per l'acquisto e la trasformazione di una nave da adibire a ricerche tecnologiche ed alla vigilanza sulla pesca marittima.

Art. 18.

Per l'esercizio della nave di cui all'articolo precedente e per le spese delle campagne cui essa è destinata, è autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 1968, uno stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile di lire 50.000.000.

TITOLO V

CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO A RIDUZIONE DEGLI ONERI PREVIDENZIALI NEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA

Art. 19.

Il terzo, quarto e sesto comma dell'articolo 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sostituiti, rispettivamente, come segue:

« Per i marittimi imbarcati sui pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, è concesso dallo Stato alla cassa stessa un contributo straordinario di lire 10.000 milioni — ripartito in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1967 e 1968 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 — destinato a concorrere alla riduzione degli oneri derivanti agli armatori e ai marittimi stessi dall'applicazione del precedente articolo 7 ».

« Con la forma e le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 7 sarà determinata l'aliquota contributiva da applicarsi per la medesima categoria di marittimi e per le gestioni assicurative interessate, tenendo conto del concorso statale di cui al precedente comma ».

« All'onere di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, derivante allo Stato dalla applicazione del terzo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20.

Oltre quanto previsto dall'articolo 19, all'onere complessivo di lire 750 milioni riguardante gli stanziamenti previsti dagli articoli 1, 16, 17 e 18 della presente legge per gli anni finanziari 1967 e 1968 si provvederà, nello esercizio 1967, per lire 250 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e, nell'esercizio 1968, per lire 500 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 5381 dello stesso stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle corrispondenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Le eventuali somme non impegnate nei singoli anni finanziari possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — NATALI — REALE — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — TAVIANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 19 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio successivo, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 79, con il quale il dott. Alberto Milla fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze;

Visto il decreto presidenziale 22 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio successivo, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 307, con il quale, fra gli altri, il dott. Alberto Milla fu nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 27 dicembre 1967, con la quale il predetto dott. Alberto Milla ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze a seguito della propria nomina alla stessa carica presso la Borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra, espressi dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Firenze, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Su proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1967. sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Alberto Milla dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 346

(3651)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 1968.

Sostituzione di un membro della commissione consultiva interministeriale per la programmazione economica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 della legge 27 febbraio 1967 n. 48 relativo alla costituzione di una commissione consultiva interministeriale per l'esame dei problemi attinenti alle varie amministrazioni in materia di programmazione economica;

Visto il proprio decreto 10 luglio 1967 col quale è stato provveduto alla costituzione della commissione predetta;

Vista la nota del Ministero della difesa del 22 gennaio 1968 con la quale si comunica che a far parte della commissione in parola in rappresentanza di quel Ministero, in qualità di membro effettivo, viene designato il generale Maria Giuseppe Vaccaro in sostituzione del generale Andrea Cucino destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il gen. Maria Giuseppe Vaccaro è nominato membro effettivo della commissione consultiva interministeriale per l'esame dei problemi attinenti le varie amministrazioni in materia di programmazione economica, in rappresentanza del Ministero della difesa, in sostituzione del gen. Andrea Cucino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1968

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1968
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 289

(3632)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo;

Vista la nota n. 408.14.1 Div. Gab. del 27 febbraio 1968, con la quale la prefettura di L'Aquila comunica che l'avv. Alberico Ciofani è stato eletto sindaco del comune di Avezzano, in sostituzione del prof. Alfredo Santucci;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo il prof. Alfredo Santucci con l'avv. Alberico Ciofani;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Alberico Ciofani è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Avezzano, del comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo, in sostituzione del prof. Alfredo Santucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(3633)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1968.

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Abbadia S. Salvatore.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la delibera del consiglio comunale di Abbadia S. Salvatore in data 20 dicembre 1965, n. 210, con la quale è stato proposto che il territorio comunale di Abbadia S. Salvatore (Siena) venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Visto il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio comunale di Abbadia S. Salvatore (Siena) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche al territorio comunale di cui all'art. 1 è istituita l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Abbadia S. Salvatore con sede in Abbadia S. Salvatore.

Il prefetto di Siena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 marzo 1968

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(3652)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1968.

Revoca, d'ufficio, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica sita in Torino, appartenente alla ditta « Courtois ».

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'alto commissario per l'igiene e sanità pubblica in data 12 novembre 1954, con il quale la ditta « Courtois » fu autorizzata ad attivare in Torino corso Quintino Sella n. 10, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche con esclusione delle preparazioni in compresse e confetti;

Vista l'ispezione tecnica in data 19 settembre 1967, dalla quale è risultato che l'officina farmaceutica di cui sopra ha cessato ogni attività produttiva ed è stata definitivamente chiusa fin dal dicembre 1965;

Ritenuto che pertanto nelle fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca della autorizzazione previsti dall'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica sita in Torino, corso Quintino Sella n. 10, appartenente alla ditta « Courtois » concessa con il decreto in data 12 novembre 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(3573)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, recante norme relative all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed, in particolare, l'art. 8 della legge stessa;

Visti gli articoli 2, 3, 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1956, n. 1667, concernenti la composizione degli organi dell'istituto predetto;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1967, relativo alla nomina del presidente e alla costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Alberto Ghergo, componente del collegio sindacale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Cesare Chilòsi è nominato membro effettivo del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Alberto Ghergo destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

(3647)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa del popolo di Omate », con sede nel comune di Agrate Brianza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata in data 20, 21, 22 dicembre 1967 alla società « Cooperativa del popolo di Omate », con sede in Omate, frazione di Agrate Brianza (Milano), e tenuto conto delle risultanze dei successivi accertamenti disposti da questo Ministero tramite l'associazione nazionale di rappresentanza e tutela cui la cooperativa aderisce, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa del popolo di Omate », con sede in Omate, frazione di Agrate Brianza (Milano), costituita per rogito notaio dott. Angelo Rimoldi in data 20 gennaio 1946, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Piergiorgio Gattinoni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

(3645)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1968.

Norme di attuazione della legge 13 luglio 1967, n. 584, per il riconoscimento al donatore di sangue del diritto ad una giornata di riposo e alla corresponsione della retribuzione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 13 luglio 1967, n. 584, concernente il riconoscimento del diritto ad una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione;

Decreta:

Art. 1.

E' fissato in 250 grammi il limite quantitativo minimo che la donazione di sangue, ai fini degli articoli 1 e 2

della legge 13 luglio 1967, n. 584, deve raggiungere per il diritto alla giornata di riposo e alla relativa retribuzione in favore dei lavoratori dipendenti che cedono gratuitamente il loro sangue per trasfusione diretta o indiretta o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico.

Art. 2.

Il prelievo di sangue deve risultare effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile, ovvero presso un centro trasfusionale ovvero presso un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della sanità.

Art. 3.

La giornata di riposo di cui all'art. 1 viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo del sangue.

Art. 4.

La retribuzione per la giornata di riposo per i lavoratori retribuiti non in misura fissa è determinata con gli stessi criteri previsti per le festività nazionali.

Per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, quadrisettimanale, quindicinale, bisettimanale o settimanale la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione fissa rispettivamente per 26, 24, 13, 12 e 6.

Art. 5.

I datori di lavoro che intendano avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2 della legge 13 luglio 1967, numero 584, per ottenere il rimborso dell'importo della normale retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti per la giornata di astensione dal lavoro di cui al precedente articolo, debbono farne domanda all'istituto, ente o cassa per l'assicurazione contro le malattie al quale i lavoratori stessi sono iscritti.

Per i lavoratori iscritti alle casse di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni la domanda di cui al precedente comma deve essere inoltrata alle casse stesse anche nel caso in cui le medesime provvedano alla sola gestione delle prestazioni economiche per malattia.

La domanda deve essere inoltrata entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue.

Art. 6.

La domanda di cui al precedente articolo deve contenere le generalità del lavoratore che ha donato il sangue e la dichiarazione attestante l'importo della retribuzione allo stesso corrisposta e il giorno in cui si è verificata l'astensione dal lavoro.

La domanda deve essere corredata:

da una dichiarazione del lavoratore interessato attestante che ha fruito della giornata di riposo e della relativa retribuzione, il cui ammontare deve essere specificato e che ha donato il sangue gratuitamente;

da un certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue indicante:

a) i dati anagrafici del donatore, rilevati da un valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere annotati;

b) la avvenuta donazione gratuita del sangue nonchè il quantitativo prelevato, il giorno e l'ora del prelievo.

Il certificato predetto deve essere rilasciato su di un modulo intestato al centro presso il quale è avvenuta la donazione e contenente gli estremi di autorizzazione per il funzionamento del centro stesso da parte del Ministero della sanità.

Art. 7.

Nel caso in cui il lavoratore si sia recato al centro per donare il proprio sangue e la donazione, per motivi di ordine sanitario, non possa essere effettuata ovvero venga effettuata solo parzialmente, il medico addetto al prelievo dovrà rilasciare al lavoratore stesso un certificato, con l'indicazione del giorno e dell'ora, attestante la mancata o parziale donazione.

Art. 8.

Ai fini della ripartizione del contributo dello Stato di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1967, n. 584, gli istituti, enti o casse per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie terranno un'evidenza contabile dei rimborsi effettuati ai datori di lavoro ai sensi della legge predetta.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

(3582)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Mede », con sede in Mede.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 11-12 dicembre 1967 alla « Soc. cooperativa di consumo fra i lavoratori di Mede - società cooperativa a r. l. » con sede in Mede (Pavia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Mede - società cooperativa a r. l. », con sede in Mede (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Clerici Domenico, in data 6 settembre 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Marco Padovani Brambati ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

(3646)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di diplomi di terzo grado al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

Il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle sottoindicate persone:

Alfano Giorgio, componente il consiglio di patronato di Modica;
Amendola avv. Maria, vice presidente del centro distr. ass. minorile di Bari;
Aquaro Guglielmo, collaboratore del consiglio di patronato di Taranto;
Armanni Armando, collaboratore del consiglio di patronato di Roma;
Bernardo Rinaldo, appuntato di pubblica sicurezza in servizio presso il consiglio di patronato di Roma;
Bitossi Fiorenza, assistente carcerario presso il consiglio di patronato di Aosta;
Bittolo-Bon Maria Teresa, collaboratrice presso il consiglio di patronato di Rovigo;
Bottari Ledda, collaboratrice presso il consiglio di patronato di Rovigo;
Cassieri Francesco, archivista per gli II.PP. a riposo;
Caterina Francesco, assistente carcerario presso il consiglio di patronato di Potenza;
Chinigò Vittorio, funzionario della P.O.A. di Roma;
Corengia don Antonio, cappellano presso il carcere giudiziario di Sanremo;
D'Aiello suor Nunziata, superiora dell'Istituto per figli detenuti Catania;
Dall'Oco Ferdinando, assistente carcerario presso il consiglio di patronato di Rovigo;
De Deo dott. Alfonso, sanitario presso la Casa penale di Sulmona;
Del Signore Battistina, assistente sociale presso il consiglio di patronato di Biella;
Esposito Donato, cancelliere presso il tribunale dei minori di Milano;
Garbin Giovanni, segretario capo della procura della Repubblica di Belluno;
Giummarra Concetta, commissaria provinciale EPMF di Ragusa;
Imbriale Michele, cancelliere presso il tribunale S. Angelo Lombardi;
La Greca dott. Giuseppe, già educatore istituti minorili;
Lucchetti Delfo, collaboratore del consiglio di patronato di Roma;
Mazzeti padre Santo, cappellano presso il carcere giudiziario di Palermo;
Mescoli Camillo, segretario capo presso la procura della Repubblica di Reggio Emilia;
Mussano dott. Renzo, segretario capo presso la procura della Repubblica di Acqui;
Nardini Remo, impiegato presso la P.O.A. di Roma;
Perugini Maria, collaboratrice presso il consiglio di patronato del tribunale di Macerata;
Pettinato Silvia, presidente Dame carità di S. Vincenzo de Paoli Catania;
Pezza dott. Pia, specialista neuropsichiatria infantile Istituti minorili distretto di Napoli;
Piras Giovanni, già insegnante presso il carcere giudiziario di Mantova;
Rinaldi geom. Pietro Guido, geometra presso l'ufficio del genio civile di Venezia;
Rivoli don Carlo, già cappellano della Casa di lavoro Saliceta S. Giuliano;
Saltarelli Aurora, collaboratrice del consiglio di patronato di Rovigo;
Simonini Umberto, componente il consiglio di patronato di Lucca;
Spano Clara, assistente carceraria presso il consiglio di patronato di Tempio Pausania;
Spaventa Vincenzo, segretario presso il consiglio di patronato di Chieti;
Turletti rag. Stefano, segretario presso il consiglio di patronato di Pinerolo;
Zanus Antonio, capo ufficio assistenza E.C.A. Trieste.

Roma, addì 30 dicembre 1967

Il Ministro: REALE

(3595)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Cerignola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3841)

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1968, il comune di Alia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.009.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3842)

Autorizzazione al comune di Cassaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Cassaro (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.233.174, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3843)

Autorizzazione al comune di Francofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Francofonte (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.350.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3844)

Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Monopoli (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 297.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3845)

Autorizzazione al comune di Rosolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Rosolini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.939.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(3846)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata li Battiati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1968, il comune di Sant'Agata li Battiati (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.109.848, per la copertura del disavanzo econobilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3847)

Autorizzazione al comune di Zafferana Etnea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Zafferana Etnea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.800.367, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3848)

Autorizzazione al comune di Atzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Atzara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3849)

Autorizzazione al comune di Barisardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1968, il comune di Barisardo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3850)

Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Benestare (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.129.756, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3851)

Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Bova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.653.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3852)

Autorizzazione al comune di Calderara di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di di Calderara di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.315.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3853)

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Camerano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.108.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3854)

Autorizzazione al comune di Carceri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Carceri (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.866.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3855)

Autorizzazione al comune di Cervia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Cervia (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.400.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3856)

Autorizzazione al comune di Elini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Elini (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3857)

Autorizzazione al comune di Fermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Fermignano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.476.448, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3858)

Autorizzazione al comune di Gavoi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1968, il comune di Gavoi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3859)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 65.602.166, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3860)

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Guiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.693.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3861)

Autorizzazione al comune di Sannicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Sannicola (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.822.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3780)

Autorizzazione al comune di Solarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Solarolo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.989.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3781)

Autorizzazione al comune di Soleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Soleto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.407.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3782)

Autorizzazione al comune di Squinzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Squinzano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.719.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3783)

Autorizzazione al comune di Torre Orsaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Torre Orsaia (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.848.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3784)

Riconoscimento degli artifici pirotecnici denominati « puntine esplodenti per sigarette », « cotone per portacenere » e « fiammifero esplodente ».

Gli artifici denominati « puntine esplodenti per sigarette », « cotone per portacenere » e « fiammifero esplodente » fabbricati dalla ditta dott. Stephan Zaphiroff di Berlino (Repubblica federale tedesca) sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed iscritti nella categoria V - gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3601)

Riconoscimento dell'artificio pirotecnico denominato « fischio sibilante »

L'artificio pirotecnico denominato « fischio sibilante » fabbricato dalla Pyrotechnische Fabriken Hans Moog H. Nicolaus di Wuppertal-Ronsdorf (Repubblica federale tedesca), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria V, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3602)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1968, registro n. 7 Interno, foglio n. 268, in conformità del parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 21 febbraio 1967 dal brigadiere di pubblica sicurezza in congedo Di Domenicantonio Ubaldo, nato a Rocca di Cave (Roma) il 25 giugno 1910, avverso il provvedimento di recupero della somma di L. 333.470 per indennità integrativa speciale indebitamente concessagli.

(3604)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3992)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di abilitazione all'esercizio professionale.

La dott.ssa Nieves Tirapani, nata a Imola (Bologna) il 15 gennaio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatole dalla Università di Bologna in data 9 dicembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

Il dott. Luigi Gio. Battista Simioni, nato a Castelfranco Veneto (Treviso) il 23 giugno 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatogli dalla Università di Padova in data 4 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(3541)

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Aldo Guggiari, nato a Cernobbio (Como) il 28 novembre 1912, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di commercialista, rilasciatogli dall'Università di Milano « Luigi Bocconi » in data 30 gennaio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università « Bocconi » di Milano.

Il dott. Guido Lenzi, nato a Gerace Marina (Reggio Calabria) il 17 aprile 1913, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di commercialista, rilasciatogli dall'Università di Bari il 16 settembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(3538)

Il dott. Leonardo Albasser, nato a Gorla Minore (Varese) il 19 agosto 1914, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di commercialista, rilasciatogli dall'Università di Milano « Luigi Bocconi » in data 11 febbraio 1957.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università « Bocconi » di Milano.

Il dott. Giuseppe Antignano, nato a Napoli il 1° luglio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciatogli dall'Università di Napoli il 21 aprile 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(3539)

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale del 21 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1968, registro n. 10, foglio n. 10, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Riccardo Caracciolo avverso il provvedimento ministeriale 29 maggio 1962 in virtù del quale l'immobile denominato Santobuono, sito in Napoli, segnato in catasto al foglio n. 12, partita 47153 di proprietà del suddetto, veniva sottoposto a tutte le norme di tutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

(3505)

Con decreto presidenziale del 22 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1968, registro n. 17, foglio n. 20, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla signora Pagliani Lucia in Molinari, avverso il provvedimento ministeriale del 3 settembre 1965 in virtù del quale la facciata dell'immobile sito in Lodi (Milano) corso Roma, n. 120, di proprietà del sig. Molinari Luciano, coniuge della ricorrente, veniva assoggettato a tutte le norme di tutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

(3609)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2452 in data 6 aprile 1968 l'avv. Bartolomeo Garzia e l'ing. Luigi Bettello sono stati confermati nelle rispettive cariche di presidente e di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza.

(3608)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica a precedente decreto di concessione di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 7 febbraio 1968 registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1968 registro n. 8 Difesa, foglio n. 105

E' disposta la seguente rettifica a precedente decreto relativo alla concessione di decorazioni al valor militare:

Il decreto presidenziale 10 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1967, registro n. 61 Difesa, foglio n. 25 e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1967, dispensa 25, pagina 3415, è rettificato, nella parte relativa alla concessione della croce al valor militare in favore di Onorati Roberto fu Antonio, classe 1908, da Civita Castellana (Viterbo), come segue:

da: « Civitavecchia, novembre 1943-giugno 1944 »;
in: « Civita Castellana, novembre 1943-giugno 1944 ».

(3658)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione delle convenzioni aggiuntive stipulate tra i Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e le società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino » e « Adriatica ».

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1968, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 77, è stata approvata la convenzione aggiuntiva stipulata tra i Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali da una parte e la società di navigazione « Italia », dall'altra, per l'esercizio dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1968, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 78, è stata approvata la convenzione aggiuntiva stipulata tra i Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali da una parte, e la società di navigazione « Lloyd Triestino » dall'altra, per l'esercizio dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1968, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 79, è stata approvata la convenzione aggiuntiva stipulata tra i Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali da una parte, e la società di navigazione « Adriatica » dall'altra, per l'esercizio dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

(3523)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 18 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti addì 15 febbraio 1968, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 139, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 19 febbraio 1963 dal sig. Valenti Umberto, nato a Parenzo il 10 giugno 1895, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in territorio ceduto alla Jugoslavia per effetto del Trattato di Pace, è dichiarato irricevibile per tardività.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1968, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 113, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso proposto il 4 febbraio 1963 dalle signore Klancar Giovanna in Franchi e Scromek Maria, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in territorio ceduto alla Jugoslavia per effetto del trattato di pace viene respinto perchè infondato.

(3449)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 8.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	357405 (nuda proprietà)	Fiocchi Giuseppe Costanzo fu Adalgiso, dom. in Sanremo (Imperia) *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio, senza esibizione di fede di vita, spetta a Fiocchi Costanza fu Gaetano in Cagliari, Fiocchi Angela fu Gaetano in Lattuada, Fiocchi Abella fu Gaetano in Scaroni, Fiocchi Irlanda fu Gaetano, nubile, e Scaroni Pietro fu Panziano, domic. in Milano, congiuntamente e cumulativamente	288.000

Roma, addì 5 aprile 1968

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(3675)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Corso dei cambi del 26 aprile 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,48	624,40	624,54	624,30	624,30	—	624,41	624,30	624,68	624,42
$ Can.	578,70	578,70	578,25	578,45	578,30	—	578,47	578,45	578,70	578,60
Fr. Sv.	143,88	143,85	143,79	143,85	143,80	—	143,855	143,85	143,88	143,85
Kr. D.	83,77	83,72	83,75	83,685	83,70	—	83,73	83,685	83,77	83,76
Kr. N.	87,47	87,45	87,48	87,41	87,40	—	87,435	87,41	87,47	87,45
Kr. Sv.	120,81	120,78	120,88	120,815	120,70	—	120,77	120,815	120,81	120,80
Fol.	172,83	172,65	172,70	172,565	172,50	—	172,64	172,565	172,83	172,62
Fr. B.	12,55	12,56	12,5650	12,565	12,555	—	12,5595	12,565	12,55	12,56
Franco francese . . .	126,54	126,56	126,63	126,56	126,50	—	126,59	126,56	126,54	126,60
Lst. . . .	1498,05	1496,70	1495,30	1495,40	1496,50	—	1496,75	1495,40	1498,25	1497 —
Dm. occ.	156,68	156,63	156,62	156,60	156,60	—	156,64	156,60	156,68	156,62
Scell. Austr.	24,19	24,18	24,175	24,17	24,17	—	24,173	24,17	24,19	24,19
Escudo Port.	21,84	21,83	21,88	21,84	21,80	—	21,82	21,84	21,84	21,84
Peseta Sp.	8,97	8,96	8,98	8,9710	8,90	—	8,965	8,9710	8,97	8,97

Media dei titoli del 26 aprile 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,95
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 . .	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) . .	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970) .	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971) . .	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 aprile 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,355
1 Dollaro canadese	578,46
1 Franco svizzero	143,842
1 Corona danese	83,707
1 Corona norvegese	87,422
1 Corona svedese	120,792
1 Fiorino olandese	172,602
1 Franco belga	12,562
1 Franco francese	126,575
1 Lira sterlina	1496,075
1 Marco germanico	156,62
1 Scellino austriaco	24,171
1 Escudo Port.	21,83
1 Peseta Sp.	8,968

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1968

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1968 che sara pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 marzo 1968				
		Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1967				14.127		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	1.278.585				
	residui	291.893				
	Totale		1.570.478			
Entrate extra-tributarie	competenza	69.915				
	residui	19.427				
	Totale		89.342			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	1.348.500			1.108.739	
	residui	311.320			117.045	
	Totale			1.659.820		1.225.784
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	262.812				
	residui	705				
	Totale			263.517		
Accensione di prestiti	competenza	326.347				
	residui	291.225				
	Totale			617.572		
Spese in conto capitale	competenza				393.209	
	residui				75.421	
	Totale					473.630
Rimborso di prestiti	competenza				180	
	residui				297.625	
	Totale					297.805
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		1.503.949			1.690.128	
Conti correnti		5.231.013			5.186.306	
Incassi da regolare		823.109			801.598	
Altre gestioni		2.973.490			2.639.565	
	Totale			10.531.561		10.317.597
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		47.203			85.812	
Pagamenti da regolare		28.381			120.259	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		313.250			538.634	
Altri crediti		5.582.949			3.984.688	
	Totale			3.971.783		4.729.393
	Totale complessivo			17.058.380		17.044.209
Fondo di cassa al 31 marzo 1968				—		14.171
	Totale a pareggio			17.058.380		17.058.380

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 marzo 1968 (milioni di lire)		
Fondo di cassa		14.171	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	45.773		
Pagamenti da regolare	274.188		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	578.229		
Altri crediti	1.713.512		
Totale crediti		2.611.702	
In complesso			2.625.873
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.415.470		
Conti correnti	1.715.643		
Incassi da regolare	205.891		
Altre gestioni	771.678		
Totale debiti			6.108.682
Situazione del Tesoro (passività)			3.482.809
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 marzo 1968	200.600		

L'ispettore generale: C. COMES

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(4085)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA

SITUAZIONE AL 31 MARZO 1968

PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.484.850.501.787 —
Cassa	»	31.304.561.484 —
Portafoglio su piazze italiane	»	976.278.731.251 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	249.352.253 —
Anticipazioni	»	753.926.556.881 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.378.384.480.160 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	682.937.257.240 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	349.079.338.722 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	308.697.096.812 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	92.569.472.714 —
Spese	»	16.746.593.659 —
	L.	7.414.023.942.964 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	7.225.864.280,714 —
	L.	14.639.888.223.678 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.592.790.138 —
TOTALE GENERALE	L.	14.642.481.013.816 —

PASSIVO

Voce		Parziali		Importo
Circolazione			L.	4.546.969.547.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	35.927.431.881 —
Depositi in conto corrente liberi			»	40.383.263.452 —
Conti correnti vincolati			»	2.215.073.300.640 —
Creditori diversi			»	543.454.410.549 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura			»	891.226.467 —
Rendite del corrente esercizio			»	16.908.924.015 —
			L.	7.399.608.104.004 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	8.563.316.673 —		
Fondo di riserva straordinario	»	5.552.522.287 —		14.415.838.960 —
			L.	7.414.023.942.964 —
Depositanti			»	7.225.864.280.714 —
			L.	14.639.888.223.678 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	2.592.790.138 —
TOTALE GENERALE			L.	14.642.481.013.816 —

(4086)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere generale MASERA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montecastrilli (Terni) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montecastrilli (Terni) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montecastrilli (Terni) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1968

Il Governatore: CARLI

(3789)

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montemaggiore al Metauro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montemaggiore al Metauro (Pesaro) da parte della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Montemaggiore al Metauro.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Viste le delibere assunte rispettivamente in data 25 febbraio 1968 e 7 marzo 1968 dall'Assemblea dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Montemaggiore al Metauro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montemaggiore al Metauro (Pesaro), in gestione straordinaria, e dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), ai fini della fusione delle due aziende mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montemaggiore al Metauro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montemaggiore al Metauro (Pesaro), in gestione straordinaria, nella Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), alle condizioni riportate nelle delibere sopra cennate;

La Cassa di risparmio di Fano è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda in Montemaggiore al Metauro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1968

Il Governatore: CARLI

(3790)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITA

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno » (emissioni 1963 e 1964); 5,50 % Serie ordinaria ventennale; 6 % Serie speciale « Export » (1° luglio 1967-1° luglio 1972); 6 % Serie speciale novennale; 6 % Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno » (emissioni 1964, 3ª, 4ª e 5ª).

Si notifica che il giorno 15 maggio 1968, con inizio alle ore 9, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »*:

Estrazione a sorte di:
n. 80 titoli di L. 50.000
» 132 titoli di » 500.000
» 598 titoli di » 1.000.000

in totale n. 810 titoli, per il complessivo valore nominale di lire 668.000.000, così ripartiti:

Emissione 1963:
n. 80 titoli di L. 50.000
» 132 titoli di » 500.000
» 490 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 560.000.000;

Emissione 1964:
n. 108 titoli di L. 1.000.000
per il valore nominale di L. 108.000.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie ordinaria ventennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 9.315 titoli di L. 50.000
» 8.746 titoli di » 500.000
» 1.222 titoli di » 1.000.000
» 7 titoli di » 5.000.000

in totale n. 19.290 titoli per il complessivo valore nominale di L. 6.095.750.000.

c) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Export »* (1° *luglio* 1967-1° *luglio* 1972):

Estrazione a sorte di:
n. 798 titoli di L. 1.000.000
per il valore nominale di L. 798.000.000.

d) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale novennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di » 500.000
» 237 titoli di » 1.000.000
» 38 titoli di » 5.000.000
» 5 titoli di » 10.000.000

in totale n. 300 titoli per il complessivo valore nominale di lire 484.750.000.

e) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »*:

Estrazione a sorte di:
n. 228 titoli di L. 50.000
» 311 titoli di » 500.000
» 1.006 titoli di » 1.000.000

in totale n. 1.545 titoli, per il complessivo valore nominale di L. 1.172.900.000, così ripartiti:

Emissione 1964:
n. 60 titoli di L. 50.000
» 120 titoli di » 500.000
» 210 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 273.000.000;

3ª *Emissione*:
n. 450 titoli di L. 1.000.000
per il valore nominale di L. 450.000.000;
4ª *Emissione*:
n. 122 titoli di L. 50.000
» 214 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 220.100.000;
5ª *Emissione*:
n. 46 titoli di L. 50.000
» 191 titoli di » 500.000
» 132 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 229.800.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva comunicazione verranno pubblicati i numeri dei titoli estratti.

Roma, addì 22 aprile 1968

Il presidente: ODORIZZI

(4011)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 25 gennaio 1968, dalla signora Bozich Rosa in Maraspin, nata a Isola d'Istria il 4 dicembre 1925, residente a Trieste, in via dell'Istria 136, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Bossi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Bozich Rosa in Maraspin è ridotto nella forma italiana di Bossi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 4 aprile 1968

Il prefetto: CAPPELLINI

(3787)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 17 febbraio 1968 dalla signora Medica Maria in Stroligo, nata a Lanischie (Pola) il 16 dicembre 1912, residente a Trieste in via Umago 8, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del redio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma di Medizza;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signora Medica Maria in Stroligo è ridotto nella forma italiana di Medizza.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 4 aprile 1968

Il prefetto: CAPPELLINI

(3785)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Aumento da due a cinque dei posti del concorso, per titoli e per esami, a referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile stesso anno, registro n. 2, foglio n. 339, con il quale venne bandito un concorso per titoli e per esami a due posti di referendario del Consiglio di Stato;

Ritenuta l'attuale disponibilità nel ruolo della magistratura del Consiglio di Stato;

Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto per l'urgenza di assumere in servizio nuovi magistrati per far fronte alle pressanti esigenze del funzionamento delle sezioni del Consiglio di Stato;

Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, ed il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1672;

Sulla proposta del presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

I posti di referendario del Consiglio di Stato messi a concorso con il sopra citato decreto, sono aumentati da due a cinque.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1968

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1968
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 393

(4000)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a ventitre posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo carriera direttiva - dell'amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1967, registro n. 23, foglio n. 225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 dell'8 settembre 1967, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventitre posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a ventitre posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 2 agosto 1967, è costituita come appresso:

Presidente:

Scardia dott. Marcello, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Componenti:

Gasparri prof. Pietro, ordinario di diritto amministrativo dell'Università di Perugia;

d'Avanzo prof. Walter, libero docente di diritto privato nell'Università di Roma;

Soldano dott. Luigi, ispettore generale nella amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Solarino dott. Alfredo, ispettore generale nella amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Segretario:

Ianniello dott. Vincenzo, direttore superiore nella amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

La spesa presunta di L. 50.000 (cinquantamila) verrà imputata sul cap. 1051 art. 5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 5 gennaio 1968

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1968
Registro n. 10 *Grazia e giustizia, foglio n.* 306

(3612)

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria - carriera di concetto - dell'amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1967, registro n. 16, foglio n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 10 luglio 1967, col quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere aggiunto in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1967, è costituita come appresso:

Presidente:

Martinelli dott. Roberto magistrato di corte d'appello.

Componenti:

Solivetti prof. Guido, ordinario di ragioneria nell'Istituto tecnico « Gioberti »;

Nuzzo prof. Manlio, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico « Gioberti » di Roma;

Buonamano dott. Marcello, ispettore generale nella amministrazione II.P.P.;

Ferlito dott. Michele, ispettore generale nella amministrazione II.P.P.

Segretario:

Ianniello dott. Vincenzo, direttore superiore nella amministrazione II.P.P.

La spesa presunta di L. 50.000 (cinquantamila) verrà imputata sul cap. 1051 art. 5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 3 gennaio 1968

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1968
Registro n. 10 *Grazia e giustizia, foglio n.* 305

(3611)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a settantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 6 del 31 marzo 1968, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a settantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 21 giugno 1966.

(4001)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e titoli e concorso per titoli a posti di ispettore scolastico

Veduta la legge 23 dicembre 1967, n. 1342, che detta nuove norme sulla promozione dei direttori didattici ad ispettori scolastici ed incrementa il ruolo organico degli ispettori scolastici;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 20 luglio 1961, n. 831, ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente le retribuzioni del personale statale;

Veduto il decreto ministeriale 28 febbraio 1968 che stabilisce il programma della prova orale del concorso per esami e titoli per la promozione ad ispettore scolastico e le tabelle di valutazione dei titoli del concorso predetto e di quello per titoli;

Decreta:

Art. 1.

Concorso per esami e titoli - Concorso per titoli - Posti conferibili

Sono indetti i seguenti concorsi per il conseguimento della qualifica di ispettore scolastico (ex coefficiente 580):

a) concorso per esami e titoli per il conferimento di centosessantuno posti di ispettore scolastico;

b) concorso per titoli per il conferimento di ottantuno posti di ispettore scolastico.

I posti indicati nelle lettere *a*) e *b*) sono calcolati secondo le aliquote stabilite dall'art. 2 della legge n. 1342 citata in premessa, in misura cioè rispettivamente di due terzi e un terzo sul totale di duecentoquarantadue posti, quale risulta dai posti attualmente vacanti e disponibili, nonchè da quelli che si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre 1968, al 1° ottobre 1969 e al 1° ottobre 1970.

A norma dell'art. 1 della predetta legge n. 1342, oltre ai posti indicati nel precedente comma, saranno attribuiti in aumento ai due concorsi, secondo le aliquote previste dalla legge, gli altri posti che risulteranno vacanti e disponibili al 1° ottobre 1968, al 1° ottobre 1969 e al 1° ottobre 1970, per cause diverse.

Art. 2.

Concorso per esami e titoli - Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare al concorso per esami e titoli, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, i direttori didattici con almeno sei anni di servizio nella qualifica, con giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno, che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla facoltà di magistero;

3) laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla facoltà di lettere e filosofia;

4) diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero.

Art. 3.

Concorso per titoli - Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare al concorso per titoli, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, i direttori didattici con almeno otto

anni di effettivo servizio di ruolo nella direzione didattica, con giudizio complessivo di «ottimo» in ciascun anno, che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla facoltà di magistero;

3) laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla facoltà di lettere e filosofia;

4) diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero.

Art. 4.

Disposizioni particolari circa i requisiti per la partecipazione ai concorsi

Qualora i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, escluso l'incarico ispettivo, almeno la metà del servizio previsto nei precedenti artt. 2 e 3, deve essere stato effettivamente prestato nella direzione didattica.

I periodi di servizio indicati nei precedenti artt. 2 e 3 sono aumentati di 4 anni per i direttori didattici sprovvisti dei titoli di studio ivi elencati.

Art. 5.

Domande per la partecipazione ai concorsi

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono fare pervenire al provveditorato agli studi della provincia di titolarità, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta legale, intestata al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare Divisione III).

Coloro che intendano partecipare ad entrambi i concorsi devono presentare domande separate.

Art. 6.

Disposizioni per la presentazione delle domande e dei titoli

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome e il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero).

Nella domanda i candidati devono altresì indicare:

1) il possesso dei requisiti (servizio di ruolo, titolo di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;

2) gli eventuali procedimenti penali o disciplinari subiti o quelli pendenti a loro carico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal provveditore agli studi o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Unitamente alla domanda di ammissione i candidati devono presentare i titoli di cultura, le pubblicazioni e i titoli di servizio che siano valutabili secondo le tabelle approvate con decreto ministeriale 28 febbraio 1968, con un elenco dei medesimi in carta libera, in duplice esemplare, debitamente sottoscritto. Lo stato di servizio relativo al candidato sarà allegato alla documentazione direttamente dal competente ufficio del Ministero.

Le pubblicazioni non saranno restituite qualunque sia l'esito del concorso.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero, dei provveditorati agli studi o di altre amministrazioni.

Domanda e documenti devono essere spediti al provveditorato agli studi per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

Per l'accettazione delle domande i provveditori agli studi avranno cura, nel giorno di scadenza del termine indicato nello art. 5, di prorogare l'orario dell'ufficio fino alle ore 24.

Art. 7.

Disposizioni per i candidati che partecipano ad entrambi i concorsi

Coloro che presentano domanda di partecipazione ad entrambi i concorsi, devono produrre i titoli di cultura, le pubblicazioni e i titoli di servizio, di cui al quarto comma del precedente art. 6, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso per titoli.

Nella domanda di partecipazione al concorso per esami e titoli, invece, devono fare espresso riferimento ai titoli prodotti a corredo dell'altra domanda, allegandone l'elenco in duplice copia debitamente sottoscritto.

Art. 8.

Termini di scadenza

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire la domanda dopo il termine stabilito, nè si terrà conto, ai fini della valutazione dei titoli, delle pubblicazioni o parte di esse o di qualsiasi altro titolo o documento prodotto dopo detto termine.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al n. 1 del precedente art. 6, sempre che il candidato non abbia documentato in merito.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal timbro a calendario del Provveditorato agli studi. Il timbro va apposto su ciascuno degli atti predetti.

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 9.

Trasmissione delle domande al Ministero

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine indicato nel precedente art. 5, il provveditore agli studi trasmetterà al Ministero (Direzione generale istruzione elementare, Divisione III) le domande e i documenti pervenutigli.

La trasmissione deve essere fatta per ogni concorrente con singola lettera di accompagnamento nella quale sarà precisato che i documenti allegati corrispondono a quelli di cui all'elenco redatto dal candidato.

Art. 10.

Concorso per esami e titoli Prove di esame

Il concorso per esami e titoli consta di una prova scritta e di una prova orale.

Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1967, n. 1342, la prova scritta è diretta ad accertare la cultura del candidato in ordine ai problemi della educazione e della scuola, secondo i più recenti sviluppi della ricerca psicopedagogica e metodologica con particolare riferimento alla scuola primaria. Il candidato potrà scegliere fra tre temi.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate 8 ore.

Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della citata legge n. 1342, la prova orale è costituita da un colloquio atto ad accertare la idoneità alla funzione mediante la valutazione critica della esperienza acquisita come direttore didattico e la conoscenza dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria. Il programma della prova orale è quello approvato con decreto ministeriale 28 febbraio 1968 (Allegato *A*).

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di 30/50 nella prova scritta.

La prova orale si intende superata qualora il candidato ottenga una votazione di almeno 30/50.

Art. 11.

Concorso per esami e titoli Svolgimento delle prove di esame

Per lo svolgimento della prova scritta e di quella orale si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta e la prova orale avranno luogo a Roma nel giorno e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui avranno luogo le prove.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta e la prova orale i candidati devono essere muniti del libretto ferroviario personale o di altro documento di riconoscimento.

Art. 12.

Graduatoria di merito del concorso per esami e titoli

La graduatoria di merito del concorso per esami e titoli è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine del punteggio complessivo derivante dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, di cui alla tabella *B* annessa al decreto ministeriale 28 febbraio 1968.

A parità di merito l'ordine di graduatoria è determinato ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive disposizioni.

Art. 13.

Graduatoria di merito del concorso per titoli

La graduatoria di merito del concorso per titoli è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici stabiliti per la valutazione dei titoli, di cui alla tabella *C* annessa al decreto ministeriale 28 febbraio 1968.

A parità di merito l'ordine di graduatoria è determinato dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive disposizioni.

Art. 14.

Presentazione di titoli per la preferenza a parità di merito

I concorrenti che siano stati compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito devono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione III), entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta legale, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati dragaggio, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta legale, le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina n. 202860/OD in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta legale, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello « 69 » rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che nidichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero d'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915/18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940/45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta legale rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti; le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

6) profughi;

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta legale dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta legale, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta legale;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta legale dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra; i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta legale dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 15.
Approvazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito del concorso per esami e titoli e di quello per titoli saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Le graduatorie saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 16.
Presentazione documenti di rito

I concorrenti collocati nella graduatoria di merito devono presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, il certificato medico rilasciato, su carta legale, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato in parola dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi, per accertare la loro idoneità fisica all'impiego per il quale hanno concorso.

Art. 17.
Nomine

Le nomine dei candidati del concorso per esami e titoli e quelle dei candidati del concorso per titoli sono disposte nel limite dei posti di cui all'art. 1 del presente bando e nel rispetto delle aliquote indicate nelle lettere *a*) e *b*) della legge 23 dicembre 1967, n. 1342, che siano vacanti e disponibili all'atto della nomina.

L'assegnazione della sede ai vincitori di entrambi i concorsi ha luogo alternativamente nella misura di due per il concorso per esami e titoli e di uno per il concorso per titoli, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, iniziandosi dai primi iscritti nella graduatoria del concorso per esami e titoli.

I vincitori del concorso per esami e titoli, e quelli del concorso per titoli, all'atto dell'immissione in ruolo, saranno nominati con la medesima decorrenza giuridica.

Art. 18.
Candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero

I concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero devono presentare la domanda e i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione III) con l'esplicita dichiarazione che sono stati presentati nei termini, precisando quanto nel secondo comma dell'art. 9.

Tali candidati hanno facoltà di presentare la domanda e i titoli valutabili entro il tassativo termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

I documenti di cui agli articoli 13 e 15 del presente bando possono essere presentati entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 19.
Allegati al bando di concorso

Gli allegati *A, B, C,* approvati con decreto ministeriale 28 febbraio 1968, riguardanti rispettivamente il programma della prova orale del concorso per esami e titoli e le tabelle di valutazione dei titoli del concorso predetto e di quello per titoli, fanno parte integrante del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1968
Registro n. 29, *foglio n.* 289

ALLEGATO A

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE DEL CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER LA PROMOZIONE AD ISPETTORE SCOLASTICO

La prova orale è intesa ad accertare l'idoneità del candidato alla funzione ispettiva sulla base:

della sua capacità di valutazione critica della esperienza acquisita come direttore didattico;

della sua conoscenza dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria.

Il candidato riferirà intorno a questioni, scelte dalla Commissione, nell'ambito della sua esperienza di direttore didattico, richiamandosi ad attività svolte, ad iniziative prese, a risultati conseguiti in una determinata situazione.

L'esposizione dell'esperienza comporterà naturalmente la valutazione critica della stessa, condotta con opportuni riferimenti culturali.

L'accertamento della conoscenza da parte del candidato dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria avrà riferimento allo stato ed alla storia della legislazione e delle istituzioni scolastiche, in modo che gli stessi problemi vengano esaminati con il necessario approfondimento della loro genesi e della loro evoluzione. Saranno pure richiesti cenni di legislazione scolastica comparata, limitatamente ai principali Stati europei.

Tra i problemi, si indicano:

a) Problemi generali: Ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione centrale e periferica, con particolare riguarda alla direzione didattica e all'ispettorato scolastico. La scuola elementare nell'ambito della scuola dell'obbligo. La scuola materna.

b) Problemi attinenti all'attività del direttore didattico:

nei confronti degli insegnanti: Programmi didattici e piani di lavoro, visite alle classi, valutazione degli insegnanti, iniziative di aggiornamento culturale e professionale;

nei confronti degli alunni: L'obbligo dell'istruzione, la formazione delle classi, classi differenziali e scuole speciali, valutazione dell'alunno, assistenza scolastica, attività integrative e sussidiarie, colonie di vacanza, assistenza sanitaria;

nei confronti della comunità: Rapporti della scuola con la famiglia e con le altre istituzioni sociali. L'educazione degli adulti.

c) Problemi attinenti alla funzione ispettiva in rapporto a:

compiti amministrativi e tecnici;

iniziative di animazione pedagogica;

attività di relazione fra scuola e comunità.

d) Questioni di didattica generale e speciale per discipline e attività, con particolare riferimento ad esperienze e sperimentazioni ed ai problemi della psicologia, della pedagogia e della didattica differenziale.

Biblioteche e sussidi didattici. Usi educativi dei moderni mezzi di comunicazione di massa.

Il Ministro: GUI

ALLEGATO B

CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER LA NOMINA AD ISPETTORE SCOLASTICO

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

(50 punti, di cui 30 per titoli di cultura e le pubblicazioni e 20 per titoli di servizio)

Titoli di cultura (fino ad un massimo di 22 punti)

1) *diploma o laurea* costituente titolo di ammissione (articolo 2, ultimo comma) (1) (2) da punti 4 a punti 6. In caso di pluralità di titoli, è ammesso a valutazione il titolo che consente un maggiore punteggio; gli altri titoli saranno valutati come stabilito al n. 2. Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 4. Per le votazioni superiori, al punteggio minimo si aggiungono:

punti 0,70	da 77	a 87	
» 1	da 88	a 98	
» 1,35	da 99	a 104	
» 1,70	da 105	a 109	
» 1,85	con voto	110	
» 2	con voto	110 e lode	

2) *altro diploma o laurea* contemplati dall'art. 2, ultimo comma (1) (2) oltre quello valutato ai sensi del n. 1, da punti 2 a punti 4.

Ai fini del n. 2 non è soggetto a valutazione il titolo che dà diritto a un maggiore punteggio.

Il punteggio di cui al n. 2 non è cumulabile con quello del n. 3. Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 2. Per le votazioni superiori, al punteggio minimo si aggiungono:

punti 0,70	da 77	a 87
» 1	da 88	a 98
» 1,35	da 99	a 104
» 1,70	da 105	a 109
» 1,85	con voti	110
» 2	con voti	110 e lode (2)

3) *diplomi di laurea* diversi da quelli indicati nell'art. 2, ultimo comma da punti 1 a punti 3.

E' valutabile solo una laurea. Il punteggio di cui al n. 3 non è cumulabile con quello del n. 2. Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 1. Per le votazioni superiori, il punteggio è attribuito come appresso:

punti 1,40	da 77	a 87
» 1,60	da 88	a 98
» 2	da 99	a 104
» 2,40	da 105	a 109
» 2,80	con voto	110
» 3	con voto	110 e lode (2)

4) *risultato* conseguito nelle prove di esame del concorso direttivo (valutazione limitata ad un solo risultato, il più favorevole) da punti 2 a punti 4:

punti da 100	a 115	punti 2
» » 116	a 130	» 2,50
» » 131	a 140	» 3
» » 141	a 150	» 4

5) *per ogni libera docenza* in materia dei corsi per i diplomi o lauree indicati nell'art. 2 ultimo comma, punto fisso 4;

6) *per idoneità* conseguita nei concorsi per esami e titoli per la nomina ad ispettore centrale della istruzione elementare punto fisso 4;

7) *per idoneità* conseguita nei concorsi per esami e titoli per la nomina ad ispettore scolastico, punto fisso 3;

8) *per ogni libera docenza* in materie dei corsi per i diplomi o lauree diversi da quelli del n. 5, punto fisso 2;

9) *per vincita o idoneità in concorsi* a carattere di istruzione secondaria (valutabile una sola) (3), punto fisso 1,40;

10) *per idoneità* conseguita in concorsi per assistente universitario di ruolo, per materia compresa nei corsi per i diplomi o lauree indicati nell'art. 2, ultimo comma, della legge (4), punto fisso 1,40;

11) *per idoneità* conseguita in concorsi per assistente universitario di ruolo per materia compresa nei corsi per i diplomi di laurea diversi da quelli indicati nell'art. 2, ultimo comma (4), punto fisso 1;

12) *per abilitazione all'insegnamento* in cattedre di istruzione secondaria (valutabile una sola) (3), punto fisso 0,60;

13) *specializzazioni universitarie* conseguite a perfezionamento dei corsi di laurea (fino a un massimo di 2 specializzazioni) per ciascuna (4) punto fisso 0,60;

14) *diplomi o certificati* rilasciati dalle scuole magistrali ortofreniche o dai corsi di cultura, previsti dall'art. 404 del R. G. sui servizi dell'istruzione elementare; diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai ciechi e agli ambliopi conseguiti rispettivamente presso l'istituto « Romagnoli » di Roma o in corsi per ambliopi organizzati dal Ministero; diplomi di specia-

---

(1) E' compreso il diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato da soppressi istituti di magistero.

(2) Nel caso di votazioni non espresse sulla base di 110, si procederà in proporzione.

(3) Nel caso di titoli che assorbono l'abilitazione se ne valuta soltanto uno.

(4) Punteggio non cumulabile con quello della libera docenza.

lizzazione per l'insegnamento ai sordomuti o ai sordastri, conseguiti rispettivamente presso le scuole di metodo degli istituti statali per sordomuti e in corsi indetti o organizzati dal Ministero; diplomi di assistente sociale o assistente sanitario (fino ad un massimo di 2 diplomi) per ciascuno, punto fisso 1;

15) *certificati di direzione o di coordinamento dei lavori di gruppo* di corsi residenziali di formazione, aggiornamento e perfezionamento dei maestri elementari organizzati dal Ministero della pubblica istruzione; certificati o diplomi conseguiti per esami in seguito alla frequenza di corsi istituiti dai Centri didattici di cui alla legge 30 novembre 1942, n. 1415 (fino ad un massimo di 2 corsi) per ciascuno punto fisso 0,50.

Pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 8).

Sono valutabili *solo* le pubblicazioni attinenti all'attività didattica e professionale.

La commissione ha anche la facoltà di non assegnare alcun voto.

Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti).

1) *servizio di direttore didattico di ruolo*:
qualificato ottimo per ogni anno, punti 1;
qualificato distinto per ogni anno, punti 0,50;

2) *servizio di ispettore scolastico incaricato*:
qualificato ottimo per ogni anno, punti 1,60;
qualificato distinto per ogni anno, punti 0,80;

3) *membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione*:
per ciascun anno di mandato prestato in qualità di insegnante elementare o di direttore didattico, punti 0,60;

4) *incarico di insegnamento universitario*:
per ogni anno, punti 1;
(il punteggio del n. 4 non è cumulabile con quello del n. 1, nel caso che l'incarico di insegnamento universitario sia stato prestato con l'esonero dal normale servizio di istituto);

5) *rappresentante per nomina ministeriale presso organizzazioni internazionali di carattere educativo e culturale* (fino ad un massimo di 2 anni):
per ogni incarico della durata di 1 anno, punti 0,50;

6) *assistente universitario volontario*:
per ogni triennio, punti 0,30;
(il punteggio del n. 6 non è cumulabile con quello del n. 1, nel caso che il servizio di assistente universitario sia stato prestato con l'esonero dal normale servizio di istituto).

Ai nn. 1 e 2 (titoli di servizio)

Si valuta soltanto il servizio di ruolo nella qualifica di direttore didattico degli ultimi quindici anni.

Il servizio di ispettore scolastico incaricato è valutabile per ciascun anno se prestato per un periodo non inferiore a sette mesi.

La valutazione del servizio di ispettore scolastico incaricato esclude, per gli anni in cui esso è prestato, quello di direttore didattico.

Se nel quindicennio figurano anni di servizio qualificati con mediocre o cattivo, dalla votazione complessiva si detraggono rispettivamente 2 o 4 punti per ciascun anno.

Altre detrazioni:
censura, punti 1;
riduzione dello stipendio, punti 2;
sospensione dallo stipendio, punti 4.

Il Ministro: GUI

ALLEGATO C

CONCORSO PER TITOLI PER LA NOMINA AD ISPETTORE SCOLASTICO

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

(75 punti, di cui 45 per titoli di cultura e le pubblicazioni e 30 per titoli di servizio)

Titoli di cultura (fino ad un massimo di 33 punti):

1) *diploma o laurea* costituente titolo di ammissione (art. 2, ultimo comma) (1) (2) da punti 6 a punti 9. In caso di pluralità di titoli, è ammesso a valutazione il titolo che consente un maggiore punteggio; gli altri titoli saranno valutati come stabilito al n. 2. Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 6. Per le votazioni superiori, al punteggio minimo si aggiungono:

punti 1	da 77	a 87
» 1,50	da 88	a 98
» 2	da 99	a 104
» 2,50	da 105	a 109
» 2,75	con voto	110
» 3	con voto	110 e lode

2) *altro diploma o laurea* contemplato dall'art. 2, ultimo comma (1) (2), oltre quello valutato ai sensi del n. 1 da punti 3 a punti 6.

Ai fini del n. 2 è soggetto a valutazione il titolo che dà diritto a un maggior punteggio. Il punteggio di cui al n. 2 non è cumulabile con quello del n. 3. Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 3. Per le votazioni superiori, al punteggio minimo si aggiungono:

punti 1	da 77	a 87
» 1,50	da 88	a 98
» 2	da 99	a 104
» 2,50	da 105	a 109
» 2,75	con voto	110
» 3	con voto	110 e lode (2)

3) *diplomi di laurea* diversi da quelli indicati nell'art. 2, ultimo comma, da punti 1,50 a punti 4,50.

E' valutabile solo una laurea. Il punteggio di cui al n. 3 non è cumulabile con quello del n. 2. Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 1,50. Per le votazioni superiori il punteggio è attribuito come appresso:

punti 2,10	da 77	a 87
» 2,40	da 88	a 98
» 3,00	da 99	a 104
» 3,60	da 105	a 109
» 4,20	con voti	110
» 4,50	con voti	110 e lode

4) *risultato conseguito* nelle prove d'esame del concorso direttivo (valutazione limitata ad un solo risultato, il più favorevole), da punti 3 a punti 6:

punti da	100 a 115	punti	3
» »	116 a 130	»	3,75
» »	131 a 140	»	4,50
» »	141 a 150	»	6

5) *per ogni libera docenza* in materia dei corsi per i diplomi o lauree indicati nell'art. 2, ultimo comma punto fisso 6;

6) *per idoneità* conseguita nei concorsi per esami e titoli per la nomina ad ispettore centrale dell'istruzione elementare punto fisso 6;

7) *per idoneità* conseguita nei concorsi per esami e titoli per la nomina ad ispettore scolastico punto fisso 4,50;

8) *per ogni libera docenza* in materie dei corsi per i diplomi di laurea diversi da quelli del n. 5 punto fisso 3;

9) *per vincita o idoneità in concorsi* a cattedre di istruzione secondaria (valutabile una sola volta) (3) punto fisso 2,10;

10) *per idoneità* conseguita in concorsi per assistente universitario di ruolo per materia compresa nei corsi per i diplomi di laurea indicati nell'art. 2, ultimo comma (4) punto fisso 2,10;

11) *per idoneità* conseguita in concorsi per assistente universitario di ruolo per materia compresa nei corsi per i diplomi di laurea diversi da quelli indicati nell'art. 2 ultimo comma (3) punto fisso 1,50;

12) *per abilitazione all'insegnamento* in cattedre di istruzione secondaria (valutabile una sola) (4) punto fisso 0,90;

---

(1) E' compreso il diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi Istituti di magistero.

(2) Nel caso di votazioni non espresse sulla base di 110, si procederà in proporzione.

(3) Nel caso di titoli che assorbono l'abilitazione se ne valuta soltanto uno.

(4) Punteggio non cumulabile con quello della libera docenza.

13) *specializzazioni universitarie* conseguite a perfezionamento dei corsi di laurea (fino a un massimo di due specializzazioni) per ciascuna (1) punto fisso 0,90;

14) *diplomi o certificati* rilasciati dalle scuole magistrali ortofreniche o dai corsi di cultura, previsti dall'art. 404 del R.G. sui servizi dell'istruzione elementare; diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai ciechi e agli ambliopi conseguiti rispettivamente presso l'istituto « Romagnoli » di Roma o in corsi per ambliopi organizzati dal Ministero; diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai sordomuti o ai sordastri, conseguiti rispettivamente presso le scuole di metodo degli istituti statali per sordomuti e in corsi indetti o organizzati dal Ministero; diploma di assistenza sociale o assistente sanitario (fino ad un massimo di 2 diplomi) per ciascuno punto fisso 1,50;

15) *certificati di direzione o di coordinamento dei lavori di gruppo*, di corsi residenziali di formazione, aggiornamento e perfezionamento dei maestri elementari organizzati dal Ministero della P. I.; certificati o diplomi conseguiti per esami in seguito alla frequenza di corsi istituiti dai centri didattici di cui alla legge 30 novembre 1942, n. 1415 (fino ad un massimo di 2 corsi) per ciascuno punto fisso 0,75.

Pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 12).

Sono valutabili *solo* le pubblicazioni attinenti all'attività didattica e professionale. La commissione ha anche la facoltà di non assegnare alcun voto.

Titoli di servizio (fino ad un massimo di 30 punti):

1) *servizio di direttore didattico di ruolo*
qualificato ottimo per ogni anno . . . punti 1,50
qualificato distinto per ogni anno . . . » 0,75

2) *servizio di ispettore scolastico incaricato*
qualificato ottimo per ogni anno . punti 2,40
qualificato distinto per ogni anno . . » 1,20

3) *membro del Consiglio superiore della P. I.*
per ciascun anno di mandato prestato in qualità di insegnante elementare o di direttore didattico . . punti 0,90

4) *incarico di insegnamento universitario*
per ogni anno punti 1,50
(il punteggio del n. 4 non è cumulabile con quello del n. 1, nel caso che l'incarico di insegnamento universitario sia stato prestato con l'esonero dal normale servizio di istituto)

5) *rappresentante per nomina ministeriale presso organizzazioni internazionali di carattere educativo e culturale* (fino ad un massimo di due anni)
per ogni incarico della durata di 1 anno punti 0,75

6) *assistente universitario volontario*
per ogni triennio . punti 0,45
(il punteggio del n. 6 non è cumulabile con quello del n. 1 nel caso che il servizio di assistente universitario sia stato prestato con l'esonero dal normale servizio di istituto)

---

(1) Punteggio non cumulabile con quello della libero docenza.

Ai nn. 1 e 2 (titoli di servizio)

Si valuta soltanto il servizio di ruolo nella qualifica di direttore didattico degli ultimi quindici anni.

Il servizio di ispettore scolastico incaricato è valutabile per ciascun anno se prestato per un periodo non inferiore ai 7 mesi.

La valutazione del servizio di ispettore scolastico incaricato esclude, per gli anni in cui esso è prestato, quello di direttore didattico.

Se nel quindicennio figurano anni di servizio qualificati con mediocre o cattivo dalla votazione complessiva si detraggono rispettivamente 3 o 6 punti per ciascun anno.

Altre detrazioni:

Censura . . . . punti 1,50
Riduzione dello stipendio . . . . . . » 3
Sospensione dallo stipendio . . . . . » 6

Il Ministro: GUI

(3897)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di ingegnere presso i laboratori di cartotecnica speciale di Locate Triulzi (Milano) dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.).

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di ingegnere presso i laboratori di cartotecnica speciale di Locate Triulzi (Milano) dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La direzione generale dell'E.N.C.C. si riserva, tuttavia, la facoltà insindacabile di destinare, in ogni tempo, il vincitore del concorso presso altre sedi di servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano; ai cittadini sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto il 28° anno di età e non aver superato il 42°: in tale limite massimo di età deve ritenersi assorbita qualsiasi elevazione eventualmente spettante a norma delle vigenti disposizioni;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere fisicamente idoneo all'impiego; il possesso di tale requisito può essere accertato, in qualsiasi momento, con visita medica di controllo disposta a cura e spese dell'E.N.C.C.;

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) avere adempiuto agli obblighi militari o esserne stato esentato;

7) essere in possesso della laurea in ingegneria industriale, chimica, meccanica, elettrotecnica o elettronica ed essere abilitati all'esercizio della relativa professione. Non sono ammessi titoli equipollenti;

8) avere prestato per almeno cinque anni effettiva attività professionale presso stabilimenti o laboratori industriali, successivamente al conseguimento della laurea.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o siano decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito lo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Non possono, inoltre, essere ammessi al concorso coloro che siano stati alle dipendenze dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato tale dipendenza.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire, con piego raccomandato, all'E.N.C.C. - Direzione generale - Servizio del personale, viale Regina Margherita, 262, Roma, entro le ore 12 del 75° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) l'assenza di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
6) la propria posizione nei confronti degli obblighi militari;
7) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

9) di non aver cessato, per qualsiasi ragione, di essere alle dipendenze dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

10) l'indirizzo preciso al quale l'E.N.C.C. dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso con l'impegno di far conoscere tempestivamente le successive eventuali variazioni.

Le firme dei candidati in calce alle domande di ammissione, dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o dell'E.N.C.C. è sufficiente il visto del capo ufficio.

Alle domande di ammissione dovranno essere allegati:

a) il certificato di laurea, rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore, con l'indicazione dei voti riportati sia nell'esame di laurea, che negli esami delle singole materie obbligatorie e facoltative del corso di laurea;

b) il certificato di abilitazione all'esercizio della libera professione;

c) i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione di merito (pubblicazioni, titoli di studio in aggiunta a quello prescritto per l'ammissione al concorso, documenti o dichiarazioni dello interessato relativi a conoscenza di lingue straniere, ecc.);

d) la documentazione atta a comprovare il possesso del requisito di cui all'art. 2, n. 8; in luogo di tale documentazione i candidati potranno, in via provvisoria, allegare apposita dichiarazione con cui, sotto la propria responsabilità, affermano di essere in possesso del requisito di cui trattasi.

L'E.N.C.C trasmetterà ai singoli interessati comunicazioni circa la loro ammissione o meno al concorso.

Art. 4.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma, presso la sede dell'E.N.C.C., viale Regina Margherita, 262, e consisteranno in una prova scritta nel campo della meccanica applicata alle costruzioni ed in una prova orale consistente in un colloquio vertente, oltre che sulla materia oggetto della prova scritta, sui seguenti argomenti:

1) organizzazione industriale;

2) industria cartaria, con particolare riguardo al settore degli imballaggi;

3) economia dei trasporti;

4) argomenti afferenti ai titoli di cui all'art. 3, punto *c*).

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di documento di riconoscimento (libretto ferroviario personale; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; carta d'identità).

Per lo svolgimento della prova scritta saranno concesse sette ore di tempo.

Ai candidati ammessi al concorso sarà data in tempo utile, mediante lettera raccomandata, comunicazione circa il diario della prova scritta (con l'indicazione eventuale del manuale o dei manuali di cui sarà consentita la consultazione) e di quella orale.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà composta da cinque membri (oltre un segretario senza diritto di voto), nominati dalla Direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La commissione avrà a disposizione, per la votazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove ed in un'unica seduta plenaria, stabilirà la ripartizione tra prova scritta, prova orale e titoli di valutazione, determinando altresì i punteggi minimi per la ammissione alla prova orale e per la dichiarazione di idoneità.

In base al punteggio così attribuito, la commissione formerà, tra gli idonei, la graduatoria generale di merito che, previa approvazione da parte della Direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sarà pubblicata sul bollettino dell'ente.

Art. 6.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria generale di merito sarà dichiarato vincitore del concorso dalla direzione generale dell'E.N.C.C.

Egli dovrà, nel termine che gli sarà indicato, presentare i documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, ed assumere servizio. Nel caso in cui il possesso del requisito di cui all'art. 2, n. 8, del presente bando sia stato temporaneamente comprovato dal concorrente mediante l'esibizione di apposita dichiarazione in luogo della prescritta documentazione, l'E.N.C.C. si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento i certificati di prestato servizio relativi all'attività professionale esplicata presso stabilimenti o laboratori industriali nel quinquennio successivo al conseguimento della laurea.

La mancata presentazione della documentazione richiesta o la mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, comporterà la decadenza dalla nomina.

Nei casi di decadenza previsti dal comma precedente, nonchè nell'ipotesi di rinuncia da parte del vincitore, a questo subentra il concorrente idoneo secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

Il vincitore del concorso sarà equiparato, ai soli effetti economici, ai funzionari dello Stato, ex coefficiente 402 (direttore di sezione), con le maggiorazioni stabilite per il trattamento dei dipendenti dell'E.N.C.C.

Art. 7.

Il vincitore del concorso sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile per sei mesi a giudizio dell'E.N.C.C.

La conferma in servizio è subordinata all'esito favorevole del periodo di prova.

In caso di giudizio sfavorevole, l'E.N.C.C. comunicherà allo interessato la risoluzione del rapporto di impiego.

Anche durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 6.

In caso di conferma in servizio il periodo di prova potrà essere riscattato ai fini del trattamento di previdenza per i dipendenti dell'E.N.C.C.

Art. 8.

La direzione generale dell'E.N.C.C. si riserva la facoltà insindacabile di aumentare il numero dei posti messi a concorso anche dopo la chiusura dello stesso.

Roma, addì 22 marzo 1968

Il direttore generale: BOLAFFI

(3661)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del tesoro spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste. (Circolare 26 marzo 1968).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, n. 35 (trentacinque) posti di ufficiale di 2ª classe spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro

presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizo — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla direzione generale per il personale militare della Marina e alla direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione dic ui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla *scadenza del termine stabilito nel secondo comma della* presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di ufficiale di 2ª classe, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(3637)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei candidati del concorso per esami a centoquaranta posti di vice geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1967 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 4 aprile 1968 il decreto ministeriale 25 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1967, registro n. 43 Finanze, foglio n. 181, che approva la graduatoria generale di merito dei candidati del concorso per esami a centoquaranta posti di vice geometra in prova nella carriera di concetto della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con i decreti ministeriali 24 giugno 1964 e 7 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 5 dicembre 1964.

(3610)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 543 del 31 gennaio 1968, relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1965;

Considerato che il vincitore della condotta medica del comune di Palanzano ha rinunciato all'assegnazione di detta condotta;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto, approvata con proprio decreto n. 543 del 31 gennaio 1968;

Atteso che, per quanto sopra precisato, il dott. Ezio Cerati, che segue in graduatoria, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Palanzano, indicata dal medesimo in ordine di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 543 del 31 gennaio 1968, il dott. Ezio Cerati è dichiarato vincitore della condotta medica di Palanzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Palanzano.

Parma, 2 aprile 1968.

Il medico provinciale: SIGGIA

(3590)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8912 del 23 novembre 1967, relativo alle assegnazioni delle condotte ostetriche alle candidate dichiarate vincitrici del concorso bandito con decreto n. 100 del 9 gennaio 1967;

Considerato che l'ostetrica Grigoletto Irma, 2ª in graduatoria, vincitrice della condotta consorziata di Montecalvo Versiggia-Lirio, ha rinunciato alla predetta sede come da nota senza numero del 5 aprile 1968 (atti n. 2697);

Vista la graduatoria delle idonee al concorso predetto, approvata con proprio decreto n. 8911 del 23 novembre 1967;

Ritenuto di dover assegnare la condotta resasi disponibile ad altra concorrente idonea, tenendo presente l'ordine della graduatoria e delle preferenze espresse, eppertanto di assegnare all'ostetrica Gennari Maria, 4ª in graduatoria, la condotta ostetrica consorziata Montecalvo Versiggia-Lirio;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 gennaio 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 8912 del 23 novembre 1967, l'ostetrica Gennari Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica consorziata Montecalvo Versiggia-Lirio, in sostituzione dell'ostetrica Grigoletto Irma, rinunciataria.

Il presidente del suddetto consorzio è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Pavia, addì 6 aprile 1968.

Il medico provinciale: LANZARINI

(3589)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 814 dell'8 marzo 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1966;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le terne proposte dall'ordine dei medici della provincia e dai comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Rellecati dott. Luigi, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Santo dott. Salvatore, direttore di sezione della prefettura di Viterbo;
Realmuto dott. Antonino, medico provinciale di Rieti;
Tavella dott. Antonio, primario ostetrico ginecologico dell'Ospedale grande degli infermi di Viterbo;
Feliziani dott. Ilario, specialista in ostetricia e ginecologia;
Giampietri Marianna, ostetrica condotta.

Segretario:

Palumbo dott. Antonio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Viterbo e le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 28 marzo 1968

Il medico provinciale: CORDA

(3591)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1978/8/5 in data 6 marzo 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova, bandito con decreto n. 3790/8/5, in data 12 maggio 1967;
Visto il proprio decreto n. 1979/8/5, in data 6 marzo 1968, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso sopraindicato;
Considerato che il dott. Frasca Annibale Benvenuto, vincitore della condotta medica del comune di Granze, ha rinunciato alla nomina, con segnalazione del sindaco del comune stesso in data 20 marzo 1968;
Ritenuto pertanto che deve provvedersi all'assegnazione della sopra indicata condotta;
Viste le domanda dei concorrenti idonei, con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Vivian Renato, classificato al 7° posto della graduatoria del concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Granze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune interessato.

Padova, addì 3 aprile 1968

Il medico provinciale: LOVINO

(3709)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LATINA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Latina.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 621 del 31 maggio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto della condotta consorziale veterinaria di Minturno vacante al 30 novembre 1965;
Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Latina, nonchè la proposta dell'ordine provinciale dei veterinari di Latina e del comune interessato;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Luisi dott. Elios, ispettore generale veterinario in servizio presso il Ministero della sanità;
Seren prof. Ennio, direttore della clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Romboli prof. Bruno, direttore dell'istituto di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;
Calugi dott. Vinnoco, veterinario capo del comune di Latina;
Corriere dott. Salvatore, direttore di sezione del Ministero dell'interno.

Segretario:

Santoriello dott. Vincenzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Latina, addì 3 aprile 1968

Il veterinario provinciale: LUNGARELLA

(3588)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2500 del 10 aprile 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1966;

Visto, altresì, il proprio decreto n. 8402, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la comunicazione del Ministero della sanità, nella quale si designa quale componente della commissione, il dottor Enrico Galeota, in sostituzione del dott. Ugo Serra, impedito per ragioni di servizio;

Considerato pertanto che si rende necessaria la predetta sostituzione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Enrico Galeota, veterinario provinciale superiore, in servizio presso il Ministero della sanità, viene nominato membro della commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Ugo Serra, impedito per ragioni di servizio.

Le prove di esame avranno luogo in Foggia non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Foggia e dei comuni interessati.

Foggia, addì 5 aprile 1968

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(3587)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1967, n. 439, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Frosinone, nonchè del consorzio interessato;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Senise dott. Vittorio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Cammarota dott. Eligio, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno;

Massa dott. Duilio, veterinario provinciale superiore;

Paltrinieri prof. Sebastiano, direttore dell'istituto di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università degli studi di Pisa;

Romboli prof. Bruno, direttore dell'istituto di anatomia patologica veterinaria dell'Università degli studi di Pisa;

Del Vecchio dott. Michele, veterinario comunale titolare.

Segretario:

Manzi dott. Renato, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e le prove di esame saranno espletate presso il mattatoio comunale di Frosinone.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Frosinone, e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 1° aprile 1968

Il veterinario provinciale: BALDONI

(3504)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 2 aprile 1968, n. 7.

Proroga del termine di cui alla legge 30 dicembre 1967, n. 56, concernente: « Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1968 ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 2 *aprile* 1968)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine fissato con la legge 30 dicembre 1967, n. 56, per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968, è prorogato al 10 aprile 1968, limitatamente ai capitoli concernenti spese per stipendi, paghe ed altri assegni fissi dovuti al personale, nonchè spese di cui alla legge 3 febbraio 1968, n. 1.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 aprile 1968

CAROLLO

(3808)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.